

# L'imposta di bollo e l'Anagrafe

(D.P.R. 642 del 26/10/1972 Disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni)

## AVVISO AI CITTADINI

Al fine di evitare spiacevoli contestazioni agli sportelli, vi informiamo che:

- ▶ I certificati anagrafici (es. residenza e stato di famiglia) e le autenticazioni di firme e di copie di documenti sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, cioè fin dal momento della loro formazione (art. 1 - Tariffa - parte I - allegato A) D.P.R. 642/1972).
- ▶ L'importo attuale dell'imposta di bollo è di **€. 16,00** (a cui vanno aggiunti **€. 0,52** di diritti di segreteria). È possibile pagare l'imposta di bollo:
  - con l'**apposizione della marca da bollo** (sopra i certificati anagrafici e le autenticazioni di firme e di copie di documenti) da parte degli operatori degli sportelli;
  - con l'**assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo** (sopra i certificati anagrafici viene stampata la dicitura "Rilasciato in carta legale - imposta di bollo da €. 16,00 in modo virtuale assolta. Autorizzazione .....").
- ▶ I certificati anagrafici e le autenticazioni di firme e di copie di documenti possono anche essere rilasciati in **esenzione dall'imposto di bollo**, dipende però dagli usi cui sono destinati e che sono tassativamente elencati:
  - a) nella **tabella - allegato B) D.P.R. 642/1972**  
Nota: lo stesso tipo di certificato può essere rilasciato in esenzione dall'imposta di bollo se, ad esempio, serve per l'ottenimento degli assegni familiari, mentre è soggetto all'imposta di bollo se viene utilizzato per l'iscrizione ad un albo professionale.
  - b) in altre **Leggi speciali**. Tra gli atti contemplati in queste ultime e che non sono soggetti all'applicazione della marca da bollo ricordiamo:
    - i certificati e gli estratti di stato civile (es. nascita, morte, matrimonio)
    - i certificati di vaccinazione
    - le fotografie legalizzate
    - le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

---

► In caso di mancata apposizione delle marche da bollo sui certificati anagrafici e sulle autenticazioni di firme e di copie di documenti, sono soggetti a sanzione: chi rilascia l'atto, chi lo richiede e chi lo riceve.  
La sanzione prevista va da 2 a 5 volte l'importo evaso, più il pagamento della marca da bollo dovuta.

Quindi vi ricordiamo che:

**NON È RIMESSA IN ALCUN MODO ALLA DISCREZIONALITÀ DI CHI RICHIEDE, DI CHI RILASCIA E DI CHI RICEVE L'ATTO DECIDERE SE LO STESSO VADA IN BOLLO OPPURE IN CARTA LIBERA. È LA LEGGE CHE LO STABILISCE.**

► Chi rilascia il certificato anagrafico o procede all'autenticazione di firme o di copie di documenti, di regola deve procedere all'apposizione delle marche da bollo in quanto si tratta di atti soggetti all'imposta di bollo fin dal momento della loro formazione.

► Se chi richiede l'atto, ritiene di avere diritto all'esenzione, ha l'obbligo di dichiarare all'operatore di sportello la norma di Legge che la prevede (o l'uso a cui è destinato). Tale norma sarà indicata sull'atto stesso a cura di chi rilascia il certificato o procede all'autenticazione di firme o di copie di documenti per evitare possibili sanzioni amministrative nel caso fosse poi accertato che i documenti non sono in regola con l'imposta di bollo.

► L'operatore di sportello è tenuto a domandare al richiedente l'uso cui è destinato l'atto e ad applicare l'esenzione solo se prevista dalla normativa in vigore. L'agevolazione non può però essere presunta dall'operatore di sportello.

► Chi richiede l'atto deve dichiarare in modo chiaro l'uso cui lo stesso è destinato (non è sufficiente limitarsi a dichiarare "me lo hanno chiesto in carta semplice").

► Chi riceve l'atto non in regola con l'imposta di bollo deve però trasmetterlo entro 30 giorni dal ricevimento all'Ufficio del Registro, perché provveda al recupero del tributo se dovuto e all'applicazione della sanzione.